Allegato n. 2

CITTÀ DI PARABITA

Provincia di Lecce

C.F. : 81001530757 (C.A.P. 73052) P. IVA : 00434950754

SCHEMA di CONVENZIONE / ACCORDO di Collaborazione/Partenariato Operativo per la realizzazione del Progetto Comunale Denominato: «EDIZIONE PARABILIA 2026: Natale nei Continenti»

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ (_____) del mese di _____ , nella Casa comunale,

Con la presente scrittura privata tra il COMUNE DI PARABITA (LE) con sede in Parabita, in Via Luigi Ferrari, s.n.c. CF. 81001530757 rappresentato da _____, in qualità di _____, il/la quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Parabita in ottemperanza a quanto disposto con Delibera G.C. n. 288 del 05.11.2026;

E

- L'Associazione [Inserire Denominazione ETS (C.F.: _____ - P.IVA: _____), con sede legale in Parabita alla Via _____, n. ___, iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) al n. repertorio _____, legalmente rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Sig. _____, d'ora in avanti denominato per brevità "Soggetto Partner" o "ETS";
";

(Insieme denominati "Le Parti")

PREMESSO che

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sviluppo economico, marketing territoriale e promozione turistica, ha adottato e mantiene l'esclusiva titolarità e supervisione strategica del programma di interventi e manifestazioni culturali denominato " PARABILIA Edizione 2026: Natale nei Continenti", da realizzarsi nel centro storico e sul territorio comunale dal 04 dicembre 2026 al 06 gennaio 2027;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 05.11.2026 è stato approvato l'atto di indirizzo programmatico volto a demandare la gestione esecutiva e la realizzazione materiale di siffatto programma a un Ente del Terzo Settore (ETS) mediante l'attivazione di un rapporto di partenariato operativo ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), stante la carenza in capo all'Ente delle necessarie risorse umane e strumentali interne;
- in esecuzione dell'indirizzo giuntale, il Responsabile del Settore 1 ha adottato la Determinazione n. [___] del [___]/2026 approvando l'indizione di un'istruttoria pubblica mediante Avviso Pubblico Semplificato finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli ETS operanti sul territorio;
- ad esito della predetta procedura comparativa, valutata la piena idoneità e rispondenza della proposta progettuale e statutaria presentata dal Soggetto Partner in relazione agli obiettivi

dell'Ente, si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente accordo operativo per la tempestiva cantierizzazione delle attività natalizie;
- le Parti riconoscono che il presente rapporto si fonda sui principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale, cooperazione e condivisione di risorse di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, escludendo qualsiasi natura sinallagmatica o commerciale tipica degli appalti di servizi a prestazioni corrispettive;

VISTI

- l'articolo 56, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il quale prevede che le convenzioni con le Associazioni di Promozione Social (APS) e con le Organizzazioni di Volontariato (OdV) debbano contenere espressamente le modalità di finanziamento e «le modalità di rimborso delle spese", consentendo l'anticipazione delle somme per garantire la sostenibilità degli interventi di interesse generale da parte di enti non profit privi di capitali di speculazione.
- le Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto n. 72/2021), che rapportano i procedimenti di co-progettazione ai principi di sussidiarietà e cooperazione e ammettono che la P.A. eroghi anticipazioni consistenti per coprire i costi di avviamento delle attività immateriali e comunitarie.
- la Sentenza n. 6363/2021 del Consiglio di Stato, Sez. V e Sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale, le quali sanciscono che i rapporti di co-progettazione non si fondano su prestazioni corrispettive e a prezzo fisso (tipiche degli appalti del Codice dei Contratti), bensì su un modello collaborativo di "condivisione delle risorse", non operando, di conseguenza, il divieto di anticipazione maggiorata previsto per gli appalti commerciali e potendo, invece, l'Ente regolare autonomamente le tranche di finanziamento in base all'atto di indirizzo della Giunta e alle concrete necessità operative dell'evento;

RICHIAMATE

- la Deliberazione G.C. n. 288 del 05.11.2026 con cui sono stati approvati il progetto e gli indirizzi operativi per la realizzazione delle manifestazioni ed iniziative per il periodo natalizio denominate "Parabilia Edizione 2026", sul tema "Natale nei Continenti", da realizzarsi nel periodo compreso tra il 04 dicembre 2026 e il 06 gennaio 2027;
- la Determinazione n. [___] del [___]/2026 con cui è stato, approvato, tra l'altro, lo Schema del presente accordo;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente documento, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene quanto segue:

Art. 1 – Valore delle Premesse
Le premesse narrative, la deliberazione di Giunta Comunale n. 288/2026 e la determinazione dirigenziale di approvazione dei verbali di individuazione del soggetto partner formano parte integrante, sostanziale e vincolante del presente accordo di partenariato.

Art. 2 – Oggetto della Collaborazione e Piano Esecutivo
La presente Convenzione disciplina i rapporti operativi e gestionali tra il Comune e il Soggetto Partner per l'attuazione materiale delle attività di «Parabilia Edizione 2026: Natale nei Continenti».
Il Soggetto Partner si impegna a realizzare con la massima diligenza e sotto la direzione strategica dell'Ente il progetto comunale e, in particolare, a curare:le seguenti macro-attività descritte nel piano esecutivo:

- Realizzazione di un percorso natalizio tematico nel centro storico cittadino ispirato alle tradizioni e alle atmosfere scenografiche dei diversi continenti;

- Installazione di luminarie, scenografie artigianali, addobbi e decorazioni stradali coordinate nei vicoli;
- Strutturazione e posizionamento di attrazioni e strutture di intrattenimento dedicate a famiglie e bambini dislocate lungo il percorso del centro;
- Organizzazione di eventuali ulteriori iniziative di animazione, intrattenimento e valorizzazione del centro storico, coerenti con le finalità e il tema della manifestazione, che dovessero maturare in fase di definizione del programma esecutivo, sotto la supervisione del Comune;
- Installazione logistica, montaggio e coordinamento operativo di una giostra a tema natalizio presso la Piazzetta Uffici, quale attrattiva centrale per l'infanzia, nel rispetto assoluto delle vigenti normative di sicurezza.

Art. 3 - Adempimenti del partner

Competono al partner/soggetto attuatore, :

- l'onere di reperire tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del regolare svolgimento di ogni singola iniziativa in programma, nonché, eventualmente, di interfacciarsi in merito con i competenti uffici, anche comunali,
- l'obbligo di garantire l'osservanza, durante le manifestazioni, delle normative a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità.

A tali fini, l'Associazione è, dunque, tenuta:

- ad acquisire, prima di ogni evento e comunque nei termini prescritti dalla normativa in vigore, ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante, necessari per lo svolgimento delle attività, dagli uffici competenti comunali e/o da altri Enti e Autorità, adempiendo alle eventuali prescrizioni da questi imposte;
- a trasmettere, con congruo anticipo, trasmettere apposite comunicazioni al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio commercio - SUAP, presentando tutta la documentazione tecnica necessaria;
- al pagamento degli oneri SIAE se dovuti;
- ad attenersi alle prescrizioni vigenti concernenti la disciplina di attività temporanea di trattenimento e sicurezza per le manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'ambito della cinta urbana;
- a controllare la sicurezza e la funzionalità di luoghi, impianti e attrezzature,
- a rispettare e far rispettare la normativa vigente e, comunque, i divieti, le limitazioni e le condizioni prescritte dalla legge,
- a vigilare sull'ordinato svolgimento delle manifestazioni e sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini, a chiamare prontamente gli organi di vigilanza;
- a vigilare sulla sicurezza delle persone e all'occorrenza, in caso di emergenza, a intervenire prontamente utilizzando opportune attrezzature di sicurezza e indirizzando le persone presenti per un corretto e sicuro esodo, a collaborare per la risoluzione dell'emergenza, favorendo gli interventi di ripristino della situazione normale.

Art. 4 - Rapporti con i terzi

Per la realizzazione degli eventi il soggetto attuatore potrà fornire direttamente o acquisire i servizi necessari, oppure avvalersi della collaborazione e del supporto di altre associazioni o comunque di altri soggetti pubblici e privati, coordinandone e gestendone l'attività.

I fornitori dei suddetti servizi, come anche il personale e/o gli operatori addetti allo svolgimento delle iniziative/attività oggetto del presente atto saranno acquisiti e/o messi a disposizione dal partner.

Per effetto della presente convenzione, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto tra i suddetti fornitori e/o il suddetto personale e l'Amministrazione. Sul Comune di Parabita non ricade, quindi, alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci, collaboratori e prestatori d'opera coinvolti nello svolgimento delle iniziative, che risponderanno, unitamente all'Associazione, per eventuali fatti illeciti.

Essa non potrà far carico di alcun obbligo fiscale ed assicurativo all'Amministrazione, restando pertanto quest'ultima sollevata da ogni responsabilità per eventuale inadempienza.

Art. 5 - Uso dello Stemma

Per la realizzazione degli eventi concordati, l'Amministrazione Comunale, autorizza l'uso dello stemma del Comune sul materiale pubblicitario e propagandistico delle manifestazioni.
Su tutto il materiale promozionale dovrà, quindi, comparire il Logo istituzionale del Comune, con la denominazione "Città di Parabita" , e la dicitura "in collaborazione con" ed il logo dell'Associazione.
A tal fine, l'Associazione, a sua volta, concede l'utilizzo del proprio simbolo nel materiale pubblicitario afferente alle predette iniziative.

Art. 6 - Impegni e Supporti Logistici Diretti del Comune

Il Comune garantirà alcuni servizi di supporto, oltre che dal punto di vista strettamente amministrativo, per gli aspetti connessi all'organizzazione tecnico-logistica degli eventi e attinenti agli ambiti di attività dell'Ente (ad es.: vigilanza e controllo sull'ordine pubblico e sulla viabilità, apposizione di eventuale segnaletica, rilascio autorizzazioni comunali, ecc.).
Il personale comunale è tenuto alla massima collaborazione.
In particolare il Comune fornirà supporto logistico diretto al partner mettendo a disposizione a titolo gratuito i seguenti vantaggi operativi ed esenzioni:

- concessione ed esenzione totale dal canone per l'occupazione del suolo pubblico nelle piazze e vie interessate dagli allestimenti e mercatini;
- esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni relativamente alle iniziative connesse al progetto
- allacci temporanei gratuiti e fornitura di energia elettrica per le installazioni ufficiali del percorso e della giostra natalizia;
- servizio di presidio della viabilità stradale e gestione dei flussi di traffico a cura del comando di Polizia Locale.

Il Comune mette a disposizione a titolo gratuito aree, spazi (strade, piazze, ecc.), strutture immobili e mobili, beni e attrezzature di proprietà o, in disponibilità, necessari all'attuazione degli eventi. L'Associazione è, dunque, esonerata dal pagamento di tariffe e tassa di occupazione del suolo pubblico in relazione agli eventi oggetto della convenzione.
La logistica degli spazi resi disponibili dall'Ente e utilizzati dall'Associazione deve essere coerente con quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari.
L'Associazione non potrà usare o concedere in uso le attrezzature o gli immobili di proprietà Comunale per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto. Essa è tenuta al rispetto delle strutture e dei mezzi messi a sua disposizione, ad utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di famiglia e ad osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene contenute nei regolamenti Comunali nonché nelle disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi.
A manifestazioni ultimate, curerà il ripristino dello stato iniziale degli stessi;
È consentito all'Associazione l'eventuale allaccio alla rete elettrica di pubblica.

Art. 7 - Comunicazione, Promozione, Spazi Pubblicitari

I firmatari della presente Convenzione utilizzeranno concordemente i propri canali comunicativi per promuovere la più ampia partecipazione agli eventi e alle

manifestazioni.
L'attività svolta dall'Associazione a fini promozionali dovrà essere condivisa e concordata con l'Amministrazione.
Il Comune, per le iniziative realizzate per suo conto, metterà a disposizione, a titolo gratuito, gli spazi pubblicitari disponibili. Il partner è dunque esente dal pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.
Qualsiasi disposizione/informativa resa pubblica dall'associazione riguardante le modalità di svolgimento dell'iniziativa oggetto della convenzione dovrà essere conforme al contenuto della presente.

Art. 8 - Accertamenti e controlli sull'attività
Il Comune si riserva ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività affidatele e all'utilizzo di spazi e attrezzature.

Art. 9 – Risorse Economiche e Concorso Finanziario del Comune
Il Comune partecipa alle spese vive di esecuzione materiale del progetto di propria titolarità con una compartecipazione economica massima pari a complessivi € 30.000,00 (trentamila/00) a valere sul Bilancio di Previsione comunale.
Le Parti danno espressamente atto che tale somma non costituisce un contributo economico a fondo perduto, bensì il concorso finanziario dell'Ente alla copertura dei costi vivi e documentati del progetto. Sarà compito esclusivo del partner il reperimento di ulteriori risorse esterne o sponsorizzazioni private a copertura dei costi eccedenti la quota stanziata dal Comune.

Art. 10 – Modalità di Erogazione del Finanziamento in Deroga
In conformità ai principi di cooperazione e soccorso finanziario e in esecuzione di quanto stabilito in sede di indirizzo dalla Giunta Comunale e dalla determinazione sorgente, le risorse finanziarie comunali saranno erogate con le seguenti modalità volte a garantire la sostenibilità operativa immediata del cantiere:

a) PRIMA ANTICIPAZIONE PARI ALL'80%: Una quota pari all'80% dello stanziamento complessivo (pari a € 24.000,00) verrà erogata al partner subito dopo la formale sottoscrizione della presente Convenzione, dietro presentazione di apposita nota di richiesta corredata da un piano preventivo sommario delle spese di avvio indifferibili per materiali e mezzi;
b) EVENTUALE ULTERIORE ACCONTO FINO AL 10%: Una tranche intermedia fino a un massimo del 10% dello stanziamento (pari a € 3.000,00) potrà essere erogata in corso d'opera nel mese di dicembre 2026, subordinatamente alla presentazione di documentazione contabile provvisoria attestante l'avvenuto impiego o la prenotazione vincolante delle somme già ricevute;
c) EROGAZIONE DEL SALDO FINALE PARI AL 10%: La restante quota (pari a € 3.000,00 o della minor somma dovuta a conguaglio) verrà liquidata entro 30 giorni dalla conclusione delle manifestazioni, previa approvazione del rendiconto finale e dei relativi giustificativi.

Art. 11 - Oneri e responsabilità per danni
1. All'Associazione competono le responsabilità di eventuali danni a cose e persone, nonché di eventuali illeciti civili e penali arrecati a terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, anche svolte tramite i volontari della associazione stessa ed in generale delle persone delle quali deve rispondere.
2. L'Amministrazione comunale dovrà rivestire la qualifica di terzo.

3. L'Associazione dovrà altresì rispondere per eventuali danni arrecati ai beni, attrezzature, immobili di proprietà della amministrazione stessa nonché al personale stesso della amministrazione.
4. In caso di inerzia, trascuratezza e omessi vigilanza e controllo da parte dell'Associazione:

- essa assumerà per intero l'onere economico delle riparazioni di eventuali danni arrecati a luoghi, strutture, pertinenze utilizzate, attrezzature, materiali, ecc. di proprietà comunale;
- esclusivamente ad essa farà carico ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose da chiunque causati, sia direttamente che indirettamente, durante le manifestazioni e derivanti dall'attuazione delle iniziative, restando in tali casi l'Amministrazione Comunale, pertanto, sollevata da ogni responsabilità;
- nei predetti casi saranno, quindi, ad esclusivo carico dell'Associazione eventuali danni a persone o cose da chiunque causati durante la manifestazione.

4. L'associazione risponderà, comunque, solo degli eventi oggetto della convenzione.

Art. 12 – Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Rendicontazione

Il Soggetto Partner assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii..
A tal fine, l'ETS si obbliga a utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato all'evento, sul quale dovranno transitare tutte le risorse erogate dall'Ente e sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti verso terzi mediante strumenti tracciabili recanti il codice CIG. Ai fini della liquidazione del saldo e del discarico dell'anticipo, il Soggetto Partner presenterà entro il 15 febbraio 2027 una relazione consuntiva dettagliata, un rendiconto economico analitico e copia conforme di tutti i giustificativi di spesa (fatture elettroniche, ricevute quietanzate e relativi bonifici tracciabili) atti a coprire l'intero importo del budget comunale erogato (€ 30.000,00).

Art. 13 – Durata, Risoluzione e Clausola Penale

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al completo adempimento degli obblighi di rendicontazione e conguaglio finale.
La presente convenzione, oltre che per l'Amministrazione Comunale, sarà valida solamente per l'Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.
Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.
Il Comune può risolvere anticipatamente la convenzione unilateralmente, previa comunicazione motivata alla controparte, per motivi di interesse pubblico o per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni in essa previsti, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, anche per grave stato di insolvenza dell'Associazione, con almeno una settimana di preavviso.
L'Associazione potrà recedere dalla convenzione per motivate ragioni, con almeno una settimana di preavviso, con comunicazione motivata all'Amministrazione Comunale.
La presente convenzione potrà essere rivista di comune accordo, oltre a tener conto dei casi di modificazione del quadro normativo di riferimento. Eventuali modifiche concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto.

.

Art. 14 – Trattamento dei Dati Personali (GDPR) e Foro Competente

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196 del 30/03/2003 (Legge sulla privacy) nel testo vigente le parti danno atto che i dati personali forniti e raccolti per le finalità connesse allo svolgimento delle attività connesse al raggiungimento degli scopi della convenzione, verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi discendenti dalla presente convenzione e di quelli previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

Anche l'Associazione si atterrà alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e comunicherà i suddetti dati ai terzi solo per motivi inerenti la gestione delle attività.

Si definiscono inoltre i seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della convenzione, che rientrano tra le finalità;
- i dati sono comunicati e resi disponibili in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati o direttamente acquisti dalla Associazione per conto del Comune di Parabita non potranno essere riprodotti ad uso della Associazione stessa né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Parabita contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali la Associazione dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto alla Associazione di comunicare i dati personali, sensibili e giudiziari gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

La Associazione dovrà individuare il titolare ed il responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa ed alla nomina degli incaricati al trattamento dei suddetti dati.

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo, non risolvibile in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecce.

Art. 15 - Norme Finali

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in vigore, se ed in quanto compatibili, al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile.

Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Lecce.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Associazione sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 - Registrazione

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione, ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a completo carico della parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento inottemperante.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Parabita, lì _____

PER IL COMUNE DI PARABITA
Il Responsabile del Settore 1

PER IL SOGGETTO PARTNER
Il Legale Rappresentante

(Il Presidente)

.